

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 503-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(VIGORELLI)

nella seduta del 31 ottobre 1958

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957

Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attraverso la conclusione di molteplici Convenzioni bilaterali si va raggiungendo, fra i Paesi di Europa, una specie di piano multilaterale, in materia di sicurezza sociale. È la strada lunga delle relazioni fra Nazione e Nazione, mentre per tante e tante istanze si auspica il costituirsi di rapporti multilaterali, appoggiati istituzionalmente su organismi internazionali, forniti di organi e di poteri adeguati a garantire un'applicazione generale ed uniforme di tali rapporti.

La Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali,

conclusa a Roma il 14 novembre 1957, estende e coordina l'applicazione ai cittadini dei due Paesi delle legislazioni interne sulla sicurezza sociale.

Orbene, questa Convenzione sia nei suoi principi fondamentali, sia nelle materie coperte, segue il paradigma di analoghe Convenzioni stipulate, ratificate e già in atto, con altri Paesi europei.

Gli studi intrapresi in materia, sia per la zona del Mercato comune, sia per una più ampia nell'ambito dell'O. E. C. E., conducono proprio alla evidente opportunità di stabilire regimi comuni, con tutte le facilitazioni.

tazioni di applicazione, sia sul terreno giuridico che su quello delle prestazioni, non escluso quello sottostante dei rapporti finanziari od assicurativi generali.

Comunque, il principio basilare di questa — come delle altre Convenzioni analoghe — è, per il caso in questione, presentato dall'articolo 3, che dice: « I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'articolo 2, applicabili rispettivamente in Jugoslavia ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi ».

Gli altri principi applicativi sono riferiti nella relazione al disegno di legge; essi sono:

la totalizzazione dei periodi assicurativi e dei periodi equivalenti compiuti nei due Paesi ai fini dell'acquisto, del mantenimento e del recupero dei diritti, salvo ripartizione dell'onere in rapporto ai rispettivi periodi per quanto concerne le pensioni per invalidità e vecchiaia e superstiti;

il mantenimento dei diritti ed il godimento delle prestazioni in caso di trasferimento dell'assicurato da un Paese all'altro; a questo proposito è da notare che da parte jugoslava si è con ciò rinunciato ad applicare ai beneficiari italiani la condizione del consenso all'espatrio da parte dell'Istituto debitore per il pagamento all'estero delle prestazioni (articolo 28);

l'estensione delle prestazioni alle famiglie degli assicurati che si trovino nell'altro Stato.

La materia coperta dalla Convenzione è iscritta nell'articolo 2, il quale dà il seguente elenco:

a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni o rendite;

d) l'assicurazione per la tubercolosi;

e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

g) gli assegni familiari;

h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

i) le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

Ciò per quanto riguarda l'Italia; e più genericamente, per la Jugoslavia:

a) le assicurazioni sociali;

b) gli assegni familiari.

Il che è quanto dire, come afferma esplicitamente la predetta relazione al disegno di legge: « La Convenzione prende in considerazione le legislazioni corrispondenti ai medesimi rischi ed alle medesime prestazioni ».

Esaminando il titolo II della Convenzione, ove si espongono le disposizioni particolari, relative a singoli settori delle assicurazioni sociali, la relazione fa opportunamente osservare come in materia di malattie e maternità, si sia raggiunta, anche per familiari, una meta definitiva. È infatti garantita la continuazione della assistenza da parte dell'Istituto debitore anche in quei casi, che sono assai frequenti, dipendenti da uno stato d'animo proprio del malato, in cui l'interessato appena colpito dal male, riparte per il proprio Paese senza attendere l'autorizzazione dell'Istituto assicuratore.

L'ultima parte della Convenzione porta le norme concernenti la materia amministrativa, e conferisce alle Autorità nazionali competenti il mandato per stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa.

Onorevoli colleghi, ritengo che sia superfluo aggiungere motivi alla positiva disamina fatta dalla Commissione per la ratifica della presente Convenzione, e pertanto è affidato al vostro voto affermativo il presente disegno di legge.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 43 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.